

## Alla Giunta Comunale per l'inoltro al Consiglio Comunale

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. come da segnatura

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Terni al 31.12.2022 ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – relazione sullo stato di attuazione della revisione ordinaria di cui alla D.C.C. n. 165 del 28/12/2022 – obiettivi specifici, annuali e pluriennali, ai sensi dell'art. 19, comma 5 D.Lgs. n. 175/2016 con allegato la ricognizione sull'andamento dei servizi pubblici di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30, comma 2 D.Lgs. n. 201/2022.**

**DIREZIONE Attività Finanziarie e Governo Societario**

**SU INIZIATIVA DEL SINDACO, con delega alle partecipate**

#### **PREMESSO CHE:**

- il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

- con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**VISTO**, in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**VISTO** il comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, secondo cui: *"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4°;*

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 28.9.2017 con cui questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 TUSP, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

**TENUTO CONTO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza; ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" come disposto dal comma 3 dell'art. 4 del TUSP

**TENUTO CONTO** che, ai fini di cui sopra, le partecipazioni devono essere alienate ovvero essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 TUSP – quindi predisponendo un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – nel caso si verificano anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1 TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2 TUSP;
- 3) previste dall'art.20, c.2 TUSP, ossia:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c.7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 TUSP;

**DATO ATTO CHE, alla data del 31/12/2022, così come meglio specificato nell'allegato A, il Comune di Terni detiene le seguenti partecipazioni dirette:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
ASM TERNI SPA	00693630550	62,10% (*)	Produzione energia elettrica. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti solidi urbani.

TERNI RETI SRL	01353750555	100,00%	Servizi relativi alla mobilità e al traffico, servizi ausiliari. Gestione dei parcheggi di superficie e degli interrati e dell'aviosuperficie
FARMACIATERNI SRL	00693320558	100,00%	Gestione delle farmacie comunali.
USI SPA IN FALLIMENTO	00713960557	99,50%	In fallimento (non svolge attività)
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	03176620544	8,01%	Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale ai sensi della L.R. n. 14/2018
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	00202220554	44,16%	In liquidazione (non svolge attività)
SII SCPA	01250250550	18,92% dir.	Gestione del servizio idrico integrato
PUNTOZERO SCARL (**)	02915750547	3,27%	Consulenza ambito ICT agli Enti soci
SVILUPPUMBRIA SPA	00267120541	2,43%	Attività di consulenza e assistenza tecnica
ISRIM SCARL IN FALLIMENTO	00567640552	24,16%	In fallimento (non svolge attività)
CONFIDITALIA SCPA IN FALLIMENTO	06975220721	0,21%	In fallimento (non svolge attività)

(\*) la quota di partecipazione riportata per ASM Terni spa è quella detenuta al 31/12/2022, data in cui l'operazione di individuazione del partner industriale – espletata dalla società ed approvata dall'allora socio unico con D.C.C. n. 108 del 28/9/2022 – era stata attuata, solo per una prima *tranche*. Nell'anno 2023, a seguito dell'approvazione anche della seconda *tranche* e della definitiva attuazione dell'operazione *de qua*, la partecipazione dell'Ente si è definitivamente attestata al 54,73% del capitale sociale.

(\*\*) Gli effetti della fusione per incorporazione di Umbria Digitale scarl in Umbria Salute e Servizi scarl (approvata dal Comune con D.C.C. n. 250 del 25.10.2021 e dalla società con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 28/10/2021), con contestuale mutamento della ragione sociale in Puntozero scarl, sono decorsi dal 1/1/2022, sicché a partire dalla presente razionalizzazione si fa riferimento alla partecipazione detenuta in Puntozero.

## TENUTO CONTO CHE:

- con nota prot. n. 189103 del 21/11/2023 e successivo sollecito prot. n. 196455 del 1/12/2023 sono state richieste informazioni ai curatori fallimentari circa lo stato del fallimento indicando rispettivamente il 30/11/2023 e successivamente il 5/12/2023 quali date ultime per fornire la relazione;
- il curatore della società ISRIM scarl (con pec prot. n. 191884 del 24/11/2023) ha fornito il riscontro richiesto evidenziando che la procedura concorsuale è prossima alla conclusione, essendo già stato depositato il rendiconto ed avendo il giudice fissato, per il 28/11/2023, l'udienza per la relativa approvazione;
- il curatore della società USI spa (con pec prot. n. 196666 del 2/12/2023) ha comunicato che “la procedura fallimentare della società USI spa è ancora aperta” e che “l'attivo realizzato ha consentito

una parziale soddisfazione dei creditori". Ha, inoltre, trasmesso l'ultimo rapporto riepilogativo depositato in tribunale e comunicato a tutti i creditori, riassuntivo delle attività compiute e dello stato attuale delle procedure;

- alla data di redazione del presente atto, la società CONFIDITALIA scpa in fall. non ha fornito riscontro;

**DATO ATTO CHE** l'Ente, alla data del 31/12/2022, detiene le seguenti partecipazioni societarie indirette:

➤ **Partecipazioni indirette detenute attraverso: SVILUPPUMBRIA SPA**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA'
<b>QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA</b>	07555981005	2,40%	Vedi scheda di rilevazione
<b>3A PARCO TECN. AGROALIM. SCARL</b>	01770460549	56,89%	Vedi scheda di rilevazione
<b>UMBRIA FIERE SPA</b>	02270300540	50,00%	Vedi scheda di rilevazione
<b>GEPAFIN SPA</b>	01714770540	6,97%	Vedi scheda di rilevazione
<b>SASE SPA</b>	00515910545	35,96%	Vedi scheda di rilevazione
<b>CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.A.R.L. in liq.ne</b>	02062480542	14,29%	Vedi scheda di rilevazione
<b>CONS. VALTIBERINA PRODUCE SCARL IN LIQUIDAZIONE</b>	02413050549	4,21%	Vedi scheda di rilevazione
<b>ISRIM scarl in fallimento</b>	00567640552	36,19%	Vedi scheda di rilevazione
<b>NUOVA PANETTO E PETRELLI SPA in fallimento</b>	00781650544	15,68%	Vedi scheda di rilevazione
<b>LA VERDE COLLINA SRL IN FALLIMENTO</b>	2298100542	10,00%	Vedi scheda di rilevazione
<b>IMU SRL IN FALLIMENTO</b>	2261180547	0,93%	Vedi scheda di rilevazione

N.B.: rispetto alla rilevazione al 31/12/2021, la presente (al 31/12/2022) non include più la società ARTIGIANA VILLAMAGINA SOC. COOP., posta in liquidazione coatta amministrativa con Dec. MISE del 24/5/2010, pubblicato su in G.U. n. 188 del 13/8/2010, la quale è stata cancellata dal registro imprese a seguito della conclusione della procedura, avvenuta in data 24/3/2022.

➤ **Partecipazioni indirette detenute attraverso: UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA'
METRÒ PERUGIA S.C.A R.L.	02312220540	57,19%	Vedi scheda di rilevazione
ECOÈ SRL IN LIQUIDAZIONE (*)	02935740544	33,33%	Vedi scheda di rilevazione
ERGIN S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	10766111008	49,00%	Vedi scheda di rilevazione
S.B.E. ENERVERDE SRL SOC. AGRICOLA	02980120543	40,00%	Vedi scheda di rilevazione
ROMA TPL S.C.A R.L.	10518501001	33,33%	Vedi scheda di rilevazione
CIRIÈ PARCHEGGI S.R.L.	02952610547	50,00%	Vedi scheda di rilevazione
FOLIGNO PARCHEGGI S.R.L.	02744430543	47,01%	Vedi scheda di rilevazione
S.I.P.A. SPA	00185370541	22,48%	Vedi scheda di rilevazione
SOCIETÀ AGRICOLA ALTO CHIASCIO ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.	-	25,00%	Vedi scheda di rilevazione
TIBURTINA BUS SRL	04944131004	7,83%	Vedi scheda di rilevazione
ATC ESERCIZIO SPA	01222260117	0,02%	Vedi scheda di rilevazione

N.B.: rispetto alla rilevazione al 31/12/2021, la presente (al 31/12/2022) non include più la società Radtur srl in liquidazione, la cui cancellazione dal registro delle imprese è avvenuta in data 22/11/2022

(\*) Il 30/01/2023 è avvenuta la cancellazione della società dal registro imprese a seguito della chiusura della procedura di liquidazione.

➤ **Detenute tramite ASM TERNI S.P.A. (con indicazione della percentuale detenuta dalla tramite):**

- Greenasm srl (50%)
- Umbria Energy spa (50%)
- Umbria Distribuzione Gas spa (40%)
- SII scpa (3%)
- Umbriadue scarl (99,4%)
- Ferrocart srl (60%)
- Orvieto Ambiente srl (20%)

A seguito dell'attuazione dell'operazione di cui alla D.C.C. n. 108 del 28/9/2022 e della stipula del patto parasociale dalla stessa contemplato, a partire dal 6 dicembre 2022, la società ASM Terni spa non è più in "controllo pubblico". Tenuto conto che il D. Lgs. 175/2016 (TUSP) definisce "società indirettamente

partecipate” quelle detenute per il tramite di una controllata (v. art. 2, comma 1, lett. g), a partire dalla medesima data, tutte le società partecipate da ASM non vanno più considerate come “indirettamente partecipate” dall’Ente, con conseguente venire meno dell’obbligo di sottoporle a razionalizzazione ex art. 20 TUSP.

➤ **Detenute tramite ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (con indicazione della percentuale detenuta dalla tramite):**

- ATC Parcheggio S.r.l. in liquidazione (100%)

Tutte le partecipazioni detenute per il tramite di ATC Servizi spa in liquidazione non sono state oggetto di ricognizione in quanto la società controllante è in liquidazione dal 28/9/2015 e nell’ambito delle operazioni di liquidazione saranno definite dai soci ulteriori azioni di razionalizzazione/fusione/cessione. In ogni caso, l’esclusione dalla presente razionalizzazione si giustifica in virtù del disposto del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), il quale definisce “società indirettamente partecipate” quelle detenute per il tramite di una controllata (v. art. 2, comma 1, lett. g); in considerazione del fatto che la società ATC Servizi spa non risulta “controllata” dal Comune di Terni, la sua società partecipata non dovrebbe essere inserita nel perimetro oggettivo del presente atto.

**DATO ATTO CHE**, per quanto attiene alla società ASM TERNI SPA:

- con l’approvazione della seconda *tranche* di aumento di capitale, avvenuta in occasione dell’assemblea dei soci 19/4/2023, si è conclusa la fase attuativa dell’operazione, approvata con D.C.C. n. 108/2022, che ha portato all’ingresso del partner industriale ACEA, selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, all’interno della compagine sociale di ASM;

- la prima *tranche* di aumento di capitale era stata deliberata dalla medesima assemblea in data 6/12/2022, data nella quale era stato altresì approvato il nuovo statuto societario e stipulato il patto parasociale concernente il governo societario e la gestione di ASM Terni e delle società da questa partecipate e controllate, in modo da assicurare al Gruppo ACEA il consolidamento dei risultati economici di ASM Terni e delle sue controllate (per una più dettagliata ricostruzione dell’operazione, si rimanda all’allegato A, oltre che alla D.C.C. n. 108/2022);

- per effetto di quanto sopra, il riparto delle quote di partecipazione azionaria tra i soci Comune di Terni, ACEA e società del Gruppo ACEA coinvolte nell’operazione, a seguito dell’approvazione della seconda *tranche*, si è definitivamente attestato alle percentuali che seguono:

- Comune di Terni 54.73%;
- ACEA spa: 3.39%;
- ACEA Ambiente srl: 20.78%;
- Technologies for Water Services spa (TWS): 13.71%;
- ACEA Molise srl: 7.40%;

- rispetto al piano di razionalizzazione approvato lo scorso anno con la D.C.C. n. 165/2022, ad oggi può dirsi attuata l’azione di razionalizzazione programmata per la società, consistente nel portare a termine l’operazione societaria di cui sopra;

- tra le principali conseguenze dovute all’avvenuta attuazione di quest’ultima e, in particolare, all’avvenuta sottoscrizione del patto parasociale, a partire dal 6 dicembre 2022, il controllo fino ad allora esercitato dal

Comune di Terni sulla società è venuto meno, con la conseguenza che quest'ultima non va, pertanto, più considerata in "controllo pubblico" ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) ed m) del TUSP;

- tra le ulteriori conseguenze di quanto ricordato nel punto che precede, in questa sede si evidenzia che:

- alla società non si applicano più le norme del TUSP e delle altre leggi di settore appositamente dedicate alle società "controllate" (in modo solitario o congiuntamente) dalla PA;
- data la definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. g) TUSP, tutte le partecipazioni detenute da ASM (sia quelle preesistenti all'operazione, sia quelle acquisite per effetto di essa) non sono ora più qualificabili come "partecipazioni indirette" del Comune di Terni, con la conseguenza che, ai fini del presente adempimento, le stesse non formeranno più oggetto di ricognizione, a differenza di quanto avvenuto nei precedenti anni;

**DATO ATTO CHE**, per quanto attiene alla società UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA:

- il Comune di Terni è subentrato nella compagine azionaria della stessa per una quota pari all'8,01% a seguito dell'estinzione della società ATC spa (la quale era partecipata direttamente dal Comune di Terni per una quota del 44,17%), la cui procedura di liquidazione si è conclusa nell'anno 2021;

- la cancellazione di ATC spa dal Registro Imprese è avvenuta in data 13/9/2021, sicché la società va reputata estinta con decorrenza da tale data;

- in attuazione del piano di riparto depositato (e divenuto efficace ed esecutivo a seguito del mancato reclamo) dal Liquidatore, al Comune di Terni ed agli altri soci di ATC spa è stata assegnata, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, la percentuale azionaria detenuta dalla medesima ATC spa in Umbria TPL e Mobilità spa (la quale era pari al 18,123% del capitale sociale);

- l'Ente ha preso atto dell'assegnazione della partecipazione azionaria, pari all'8,01%, in Umbria TPL e Mobilità spa con D.C.C. n. 324 del 28/12/2021 e di tale vicenda si è fornita rappresentazione anche in sede di approvazione della razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2020, avvenuta con D.C.C. n. 320 del 28/12/2021;

**DATO ATTO CHE**, per quanto attiene alle partecipazioni detenute per il tramite di UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA:

- l'Ente, a seguito della chiusura di ATC spa e dell'assegnazione delle quote azionarie di Umbria TPL e Mobilità spa, è subentrato, sia pur indirettamente, nella compagine sociale di tali società, elencate nella tabella di cui sopra;

- esse vanno considerate "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del TUSP in quanto detenute dal Comune per il tramite di società a controllo analogo congiunto;

- per tale ragione, anch'esse rientrano nella presente razionalizzazione, come previsto dall'art. 20, comma 1 TUSP;

- in riferimento ad esse, la società tramite (Umbria Mobilità), ad integrazione delle informazioni già fornite nell'ambito dell'istruttoria relativa alla razionalizzazione al 31/12/2021 (prot. n. 190692 e 190662 del



1/12/2022 e pec prot. n. 195718 del 13/12/2022), ha rimesso ulteriori aggiornamenti in merito allo stato d'attuazione delle misure di razionalizzazione precedentemente intraprese;

- in generale, dalle informazioni pervenute risulta comunque che, prima che il Comune di Terni subentrasse nella compagine sociale di Umbria Mobilità e con la sola eccezione di Metrò Perugia scarl (per la quale è previsto un mantenimento temporaneo al fine di svolgere i dovuti approfondimenti in tema di cessione a titolo oneroso delle quote societarie), tutte le partecipazioni sono state fatte oggetto in passato di misure di razionalizzazione da parte degli altri soci pubblici e, in particolare, ne è stata prevista la chiusura (previa messa in liquidazione) o la cessione a titolo oneroso (v. allegato "B");

- anche in considerazione della ridotta quota di partecipazione che l'Ente detiene in Umbria Mobilità, pertanto, l'esito della presente ricognizione rispetto alle partecipazioni indirette in argomento non può che essere in linea con la previsione delle misure di razionalizzazione in precedenza programmate dagli altri soci pubblici;

**DATO ATTO CHE**, per quanto attiene alla società ATC SERVIZI S.P.A., alla data odierna in liquidazione e per la quale detto piano di razionalizzazione prevede la prosecuzione della procedura di liquidazione, l'Ente, relativamente alla partecipazione detenuta per il suo tramite, non la inserisce nella presente razionalizzazione in quanto nell'ambito delle operazioni di liquidazione saranno definite dai soci ulteriori azioni di razionalizzazione/fusione/cessione; in ogni caso, l'esclusione dalla presente razionalizzazione si giustifica in virtù del disposto del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), il quale definisce "società indirettamente partecipate" quelle detenute per il tramite di una controllata (v. art. 2, comma 1, lett. g); in considerazione del fatto che la società ATC SERVIZI SPA non risulta "controllata" dal Comune di Terni, la sua società partecipata non dovrebbe essere inserita nel perimetro oggettivo del presente atto.

**DATO ATTO CHE**, per ciò che concerne la società PUNTOZERO SCARL, l'operazione di fusione per incorporazione che ha dato vita alla società è divenuta efficace a decorrere dal 1/1/2022 e, per effetto della stessa, la società incorporante Umbria Salute e Servizi scarl ha mutato la propria ragione sociale, per l'appunto, in PuntoZero scarl. Di conseguenza, a partire dalla presente razionalizzazione non si farà più riferimento alla partecipata Umbria Digitale scarl, la quale è stata incorporata nell'ambito dell'operazione citata;

**TENUTO CONTO** che le disposizioni del Testo unico sulle partecipate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**CONSIDERATO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Terni dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del TUSP;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**TENUTO CONTO** che al fine di acquisire le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti previsti dal citato art. 20 del TUSP, con nota prot. n. 189093 del 21/11/2023 e successiva, la Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario ha chiesto, a tutte le società di relazionare in merito allo svolgimento delle attività e/o dei servizi effettuati in particolar modo evidenziando l'efficienza nello svolgimento delle attività e dei servizi, il contenimento dei costi di gestione la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato nonché il soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio;

**TENUTO CONTO** che per le medesime finalità sopra citate, con la medesima nota è stato chiesto a tutte le società di compilare la scheda di rilevazione dei dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022;

**TENUTO CONTO ALTRESI'** che, come accennato sopra, per le società USI spa, ISRIM Scarl e CONFIDITALIA Scpa, attualmente in fallimento, è stata richiesta al rispettivo curatore fallimentare di fornire una relazione circa lo stato del fallimento con nota prot. n. 189103 del 21/11/2023 e successivo sollecito prot. n. prot. n. 196455 del 1/12/2023;

**DATO ATTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito sulla base dell'analisi effettuata dalla direzione in merito alla gestione 2022 (oltre che, nei limiti delle informazioni in possesso, tenendo conto degli eventi e delle informazioni accaduti nell'anno 2023) e contestualmente sulla base delle informazioni acquisite dai riscontri pervenuti dalle società che si producono in allegato e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**VISTE** le linee guida, condivise con la Corte dei Conti, con cui la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica ex art. 20 comma 1, del TUSP;

**VISTO** lo schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2022 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, contenuto nelle suddette linee guida, valido come prospetto da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti e base di partenza per il conseguente adempimento di trasmissione;

**VISTO**, altresì, l'art. 20 comma 7 del TUSP, comma così modificato dall' art. 13, comma 1, D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017, che prescrive: *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di*


giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.";

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO che la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Terni si può così riassumere:

Rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Terni alla data del 31.12.2022

(art. 22, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 33/2013)



NOTE:

- (1) A seguito dell'operazione approvata con D.C.C. n. 108 del 28/9/2022 e della conclusione della successiva fase attuativa, ACEA spa e altre società del Gruppo ACEA sono subentrate nella compagine sociale di ASM, con conseguente corrispondente riduzione della partecipazione detenuta dal Comune di Terni nella società. Al 31/12/2022, a seguito dell'approvazione della prima tranche di aumento di capitale, la partecipazione dell'Ente era pari al 82,1%. Allo stato attuale, a seguito dell'approvazione anche della seconda tranche di aumento di capitale, la stessa si è definitivamente attestata al 54,73%. Con riferimento alla partecipazione in Orvioto Ambiente srl, la stessa è stata conferita nell'ambito dell'attuazione della seconda tranche;
- (2) Società in liquidazione dal 5 ottobre 2015;
- (3) Il Comune di Terni ha acquisito la partecipazione diretta in Umbria TPL e Mobilità nel corso dell'anno 2021 a seguito e per effetto della conclusione della procedura di liquidazione della società ATC spa, avvenuta mediante approvazione del bilancio finale di liquidazione e del contestuale piano di riparto dell'attivo patrimoniale (D.C.C. n. 324 del 28.12.2021);
- (4) Avviato processo di fusione di ~~Webprod in Centralcom~~ nel corso del 2014 ai sensi della L.R. 74/2014. La fusione si è perfezionata nel febbraio 2015 con conseguente rideterminazione della quota di partecipazione nella misura del 3,51%. A maggio 2015 è divenuta efficace la trasformazione di ~~Centralcom~~ spa in Umbria Digitale ~~scad~~. In data 25.10.2021 è stata approvata la D.C.C. n. 250 avente ad oggetto: "approvazione della fusione di Umbria Digitale ~~scad~~ nella società Umbria Salute e Servizi ~~scad~~" e dello statuto della società ~~Puntozero~~ ~~scad~~". La fusione ha avuto effetto dal 1° gennaio 2022 ed ha comportato il mutamento della ragione sociale della società incorporante in ~~Puntozero~~ ~~scad~~, oltre ad un adeguamento della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Terni nella nuova società dovuto ai rapporti di concambio (la partecipazione è passata dal 3,51% al 3,27%);
- (5) Società in fallimento dal 17 febbraio 2015;
- (6) Società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Terni n. 28 del 20/6/2019;
- (7) Società dichiarata fallita dal Tribunale di Bari in data 17/11/2017
- (8) La società ~~Ecoe' srl~~ in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30/1/2023 a seguito della conclusione della procedura di liquidazione.

## **DATO ATTO CHE:**

- contestualmente all'approvazione della presente revisione ordinaria, a partire dal presente anno, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del d.lgs. 201/2022 (T.U. sui servizi pubblici locali), l'Ente è tenuto ad effettuare una *“ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori”*;

- la norma prescrive che: *“1. (...) tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

**CONSIDERATO CHE**, nonostante l'assenza di un'espressa previsione normativa che attribuisca al Consiglio Comunale la competenza ad approvare la menzionata relazione sull'andamento gestionale dei servizi pubblici locali affidati dall'Ente, la stessa può comunque essere ascrivita a tale organo, atteso che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) TUEL, il Consiglio Comunale ha competenza in materia di *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*;

- ai sensi dell'art. 30, comma 2 T.U. sui servizi pubblici locali *“nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”*;

**DATO ATTO CHE**, costituendo l'adempimento di legge *de qua* una novità rispetto al passato ed attenendo lo stesso a profili che riguardano trasversalmente l'intera attività dell'Ente e delle singole direzioni comunali, la relativa istruttoria si è articolata nei passaggi che si vanno di seguito a riportare:

- la Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario, con nota prot. 163659 del 10/10/2023, ha chiesto al Direttore Generale ed al Segretario Generale di assumerne la direzione oppure di voler impartire alla stessa Direzione Attività Finanziarie un indirizzo amministrativo idoneo ad individuare sia l'iter procedimentale da seguire sia i parametri su cui il contenuto della relazione si sarebbe dovuta fondare;

- il Direttore Generale, con nota prot. n. 169924 del 19/10/2023, indirizzata alla Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario ed a tutte le altre direzioni comunali, ha:

- investito, sia per il corrente anno che per gli anni a venire, la Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario del coordinamento relativo all'adempimento, demandando a tale direzione l'onere di richiedere a tutti i dirigenti dell'Ente la trasmissione delle informazioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 e, sulla base dei dati trasmessi, di elaborare ed aggiornare annualmente apposita relazione, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016;

- invitato tutti i dirigenti, annualmente ed entro congrui termini, a trasmettere alla Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario le informazioni previste dall’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica rientranti nei rispettivi ambiti di competenza. Per l’anno 2023, in occasione del primo adempimento, ha quindi chiesto agli stessi dirigenti di comunicare alla Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario, entro il 10 novembre 2023, le predette informazioni di cui all’art. 30;
- la Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario, con nota prot. n. 175928 del 27/10/2023, rivolta a tutti i dirigenti, ha implementato la richiesta fatta dal Direttore Generale specificando ed integrando l’elenco delle informazioni da rendere per ogni singolo servizio pubblico censito, in modo da ottenere informazioni omogenee e trasparenti, seguendo una struttura standard, in grado di consentire l’elaborazione di dati confrontabili;
- a seguito dei primi riscontri pervenuti da parte delle direzioni affidanti e dell’avvenuta pubblicazione, da parte dell’ANCI, in data 13/11/2023, di alcune linee guida volte a guidare gli enti nell’assolvimento della ricognizione, la Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario, con nota prot. n. 186153 del 15/11/2023, trasmessa a tutte le direzioni, ha ulteriormente specificato il perimetro oggettivo dei servizi pubblici da censire ed ha condiviso il modello di relazione standard fornito dalla medesima ANCI al fine di permettere alle direzioni di inserire dati più omogenei e confrontabili possibili;

**CONSIDERATO CHE**, a seguito dei riscontri pervenuti, la Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario ha proceduto a collazionare e riportare in un documento unico le relazioni sui singoli servizi pubblici di rilevanza economica trasmesse dalle direzioni affidanti, il quale viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato D);

**DATO ATTO CHE**, con riferimento ai servizi affidati a società *in house*, ai sensi dell’art. 30, comma 2 T.U. sui servizi pubblici locali, il documento di cui al punto che precede (allegato D) costituisce appendice alla relazione di cui all’allegato A al presente atto;

**DATO ATTO CHE** il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 e successivi della legge 241/90 è la dott.ssa Grazia Marcucci tenuto conto dell’attuale organizzazione della struttura conseguente alla modifica della riorganizzazione della macrostruttura e delle implicazioni conseguenti in attesa di successive determinazioni;

**ACQUISITO** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATI:**

- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

**RITENUTO** necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;

**PROPONE****al Consiglio Comunale:**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Terni alla data del 31 dicembre 2022, come risultanti dal documento ALLEGATO "A", denominato "Relazione Tecnica" sottoscritto dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto delle schede allegate alla presente deliberazione (ALLEGATO "B"), predisposte secondo il modello standard previsto nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale del MEF portale Tesoro in data 20/11/2023 e predisposte di concerto tra il Dipartimento Tesoro e Corte dei Conti;
- 4) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica di cui all'Allegato "A" sia nelle premesse della presente deliberazione, l'esito dell'attività di razionalizzazione ordinaria di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 per le società direttamente partecipate dall'Ente, si può riassumere come di seguito riportato:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO
A.S.M. TERNI SPA	62,10% (*) NB: (quota detenuta al 31/12/2022)	Mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione previste dall' art. 20 TUSP (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione), tenuto conto anche dell'avvenuta attuazione, nel corso dell'anno 2023, dell'operazione approvata con D.C.C. n. 108 del 28/9/2022, la quale ha portato all'ingresso di un socio privato nella compagine azionaria di ASM
TERNI RETI SRL	100%	Mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione previste dall' art. 20 TUSP (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione), tenuto conto anche dell'aggiornamento del piano industriale strategico 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 11/12/2023
FARMACIA TERNI SRL	100%	Mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione previste dall' art. 20 TUSP (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

		soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)
USI SPA IN FALLIMENTO	99,50%	Prosecuzione ed ultimazione della procedura concorsuale in itinere.
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	8,01%	Mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione previste dall' art. 20 TUSP (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	44,16%	Prosecuzione ed ultimazione della procedura di liquidazione, tenuto conto della necessità di dare seguito al mandato del Consiglio Comunale, impartito con l'approvazione delle D.C.C. n. 154 del 14/7/2020 e n. 113 del 10/10/2022
I.S.R.I.M. SCARL IN FALLIMENTO	24,16%	Prosecuzione ed ultimazione della procedura concorsuale in itinere.
SII SCPA	18,92% direttamente	Mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione previste dall' art. 20 TUSP (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)
PUNTOZERO SCARL (**)	3,27%	Mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione previste dall' art. 20 TUSP (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)
SVILUPPUMBRIA SPA	2,43%	Mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione previste dall' art. 20 TUSP (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)
CONFIDITALIA SCPA IN FALLIMENTO	0,21%	Prosecuzione ed ultimazione della procedura concorsuale in itinere.

(\*) la quota di partecipazione riportata per ASM Terni spa è quella detenuta al 31/12/2022, data in cui l'operazione di individuazione del partner industriale – espletata dalla società ed approvata dall'allora socio unico con D.C.C. n. 108 del 28/9/2022 – era stata attuata, solo per una prima *tranche*. Nell'anno 2023, a seguito dell'approvazione anche della seconda *tranche* e della definitiva attuazione dell'operazione *de qua*, la partecipazione dell'Ente si è definitivamente attestata al 54,73% del capitale sociale.

(\*\*) Gli effetti della fusione per incorporazione di Umbria Digitale scarl in Umbria Salute e Servizi scarl (approvata dal Comune con D.C.C. n. 250 del 25.10.2021 e dalla società con delibrazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 28/10/2021), con contestuale

mutamento della ragione sociale in Puntozero scarl, sono decorsi dal 1/1/2022, sicché a partire dalla presente razionalizzazione si fa riferimento alla partecipazione detenuta in Puntozero.

- 5) di approvare la Relazione contenuta nell'Allegato C alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, sullo stato di attuazione, ex art. 20, comma 4 del D. Lgs. 175/2016, del Piano di razionalizzazione ordinaria al 31.12.2022, di cui alla D.C.C. n. 165 del 28/12/2022;
- 6) di prendere atto della ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dal Comune di Terni di cui all'allegato D, formata ai sensi dell'art. 30 T.U. sui servizi pubblici locali (d.lgs. 201/2022), evidenziando che le relazioni, in essa contenute, riferite ai servizi affidati a società *in house*, costituiscono appendice della relazione di cui all'allegato A al presente atto (v. precedente punto n. 2), formata ai sensi dell'articolo 20 TUSP;
- 7) di assegnare alle società partecipate l'obiettivo per il 2024, ex art. 19, comma 5 TUSP, specifico:
  - a. di riduzione del totale delle spese di funzionamento rappresentate voci da B6 a B9 e B14 del Conto Economico rispetto alla media delle stesse nell'ultimo triennio 2021-2022-2023 rapportato alle voci da A1 a A5 del Conto Economico;
  - b. di rappresentare tale previsione, in coerenza con il budget, anche nei Piani Industriali che devono essere aggiornati dalle società, qualora ne ricorrano le condizioni entro l'esercizio 2024;
- 8) di dare atto che, anche ai fini dell'art. 147-*quater* TUEL, ulteriori obiettivi saranno eventualmente assegnati alle società partecipate dall'Ente nell'ambito del documento unico di programmazione;
- 9) di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune;
- 10) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i..

Per l'istruttoria tecnica:

Dott.ssa Grazia Marcucci

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)